
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice d'appello e pronuncia sul provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado

Il giudice d'appello - che è giudice del merito - è tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d'ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Il giudice di appello, in presenza di una censura che investe la pronuncia del giudice di primo grado sulle spese, specificamente indicando giusti motivi di compensazione di esse, nonostante la soccombenza, ha il dovere di apprezzare, anche nel contesto di ogni altro elemento, la consistenza ed importanza dei fatti dedotti e di precisare, così, la ragione per la quale egli ritenga, sulla base di questi elementi, di dissentire dalla decisione di primo grado ovvero di condividere quella pronuncia.

...omissis...

Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ.; si deduce, in particolare, che il Tribunale di Roma avrebbe svolto un'autonoma indagine sulla fondatezza del ricorso originario, pervenendo a conclusioni (circa la tardi vita della notifica dei verbali) contrastanti con quelle cui era giunto il giudice di pace, violando così il giudicato.

Col secondo motivo di ricorso, si deduce poi la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per avere il Tribunale fornito una propria motivazione creativa alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, pur mancando qualsiasi elemento che possa giustificare tale compensazione.

Le doglianze sono fondate nei termini che seguono.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il giudice d'appello - che è giudice del merito - è tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d'ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 15557 del 07/07/2006, Rv. 591506); il giudice di appello, in presenza di una censura che investe la pronuncia del giudice di primo grado sulle spese, specificamente indicando giusti motivi di compensazione di esse, nonostante la soccombenza, ha il dovere di apprezzare, anche nel contesto di ogni altro elemento, la consistenza ed importanza dei fatti dedotti e di precisare, così, la ragione per la quale egli ritenga, sulla base di questi elementi, di dissentire dalla decisione di primo grado ovvero di condividere quella pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 9758 del 10/05/2005, Rv. 581392).

Il Tribunale di Roma non ha fatto buon governo di tali principi.

E infatti, se è vero che il Tribunale - investito da apposito motivo di appello proposto avverso la statuizione del giudice di pace che aveva disposto la compensazione delle spese della causa senza specifica motivazione - ben poteva apprezzare il complesso delle vicende fattuali poste a base della sentenza di primo grado, è parimenti vero che tale apprezzamento non poteva spingersi fino a sindacare la decisione del giudice di primo grado in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo di contestazione degli illeciti, non fatta oggetto di gravame e sulla quale era ormai disceso il giudicato.

E invece, il Tribunale si è spinto fino a rimettere in discussione la decisione con la quale il primo giudice aveva ritenuto la fondatezza della opposizione del C.,

pervenendo ad una conclusione - quella secondo cui per tutte le infrazioni (...) il termine non era scaduto (p. 3 della sentenza impugnata) - del tutto contrastante con quella del primo giudice, ritenendo che quest'ultimo aveva errato nell'accogliere l'opposizione e che la compensazione delle spese processuali trovava giustificazione proprio nella insussistenza dei fatti posti a base della decisione (p. 4 della detta sentenza).

Così facendo il giudice di appello ha violato il giudicato interno formatosi per la mancata proposizione dell'appello da parte del Comune di Roma, fornendo una giustificazione della compensazione delle spese del giudizio di primo grado che gli era preclusa.

Non rimane, pertanto, che accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Roma.

Il giudice del rinvio dovrà prendere nuovamente in esame l'appello del C. e decidere se riformare o meno la statuizione sulle spese del giudice di primo grado, in ogni caso con motivazione che non rimetta in discussione la decisione del primo giudice circa la fondatezza della domanda attorea.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Roma.